

Cuneo, lì 16 Marzo 2026

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 09/26/FISC

RECUPERO IVA PER PROCEDURE CONCORDATARIE APERTE/CHIUSE NEL 2025: SEGNALE ALLO STUDIO ENTRO IL 30 MARZO 2026

Il decreto legge "Sostegni bis" del 2021 ha previsto che in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di clienti coinvolti in **procedure concordatarie** (fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione di debiti), risulta **possibile emettere le note di accredito ai fini Iva** per il **recupero dell'imposta** versata allo Stato in sede di emissione della fattura originaria, **fin dall'apertura della procedura**, senza dover attendere la conclusione della stessa.

Le nuove regole si applicano nel caso in cui il debitore è stato assoggettato alla **procedura concordataria successivamente al 26.05.2021** (data di entrata in vigore del Decreto).

Il riferimento all'infruttuosità delle procedure è stato mantenuto per l'ipotesi di mancato pagamento per **procedure esecutive individuali (non concordatarie)**, per cui in tali casi è necessario **attendere la conclusione infruttuosa** della procedura per avere diritto al recupero dell'Iva.

Per le procedure concordatarie avviate **prima del 26 maggio 2021**, il recupero dell'IVA è possibile **solo** nel periodo di imposta in cui viene riscontrata **l'infruttuosità** (alla chiusura della procedura).

Per le procedure concordatarie **avviate dopo il 26 maggio 2021**, la variazione IVA può aver luogo **al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta in cui la procedura viene avviata**.



Per tali ragioni, ricordiamo che è Vostra cura comunicare al nostro Studio entro il 30 marzo p.v. eventuali situazioni di crediti in essere nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concordatarie avviate nel corso del 2025 oppure concluse nel corso del 2025.